

FOGLIO INFORMATIVO

Sconto di portafoglio

Aggiornato al 28/03/2022

Informazioni sulla Banca

Denominazione e forma giuridica: BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE Soc. Coop. per azioni
 Sede legale e amministrativa: P.le De Matthaeis 55 - Frosinone
 tel. 0775 2781 - fax 0775 875019
 Sito internet : www.bpf.it indirizzo email bpf@bpf.it
 Codice ABI: 05297.7
 Numero di iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia: n. 5118.5.0
 Numero di iscrizione al Registro delle imprese: Trib. FR n. 7689
 Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: Aderente al FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI
 e al FONDO NAZIONALE DI GARANZIA
 Capitale sociale e Riserve al 31/12/2021 euro 96.775.745

Caratteristiche e rischi tipici

Struttura e funzione economica

Lo sconto è il contratto con il quale la banca, previa deduzione dell'interesse, anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso. L'operazione di sconto si sostanzia in un prestito monetario economicamente garantito dalla cessione di un credito; presupposto dello sconto è l'esistenza di un credito non scaduto del cliente scontatario verso terzi e funzione peculiare del prestito, che con lo sconto la banca fa al cliente, è quella di consentirgli la realizzazione anticipata del credito, mediante cessione pro solvendo di esso, ovvero mediante il trasferimento del titolo di credito in cui il credito stesso sia incorporato. Oggetto dello sconto possono essere crediti cartolari (cambiali, tratte documentate, ecc.), fatture commerciali, crediti non cartolari (semestralità e annualità dovute dallo Stato o da enti pubblici territoriali) oppure crediti incorporati in titoli di natura non cambiari.

Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi, va tenuta presente:

- la possibilità di restituire le somme anticipate dalla banca, qualora il credito oggetto dello sconto non venga onorato.

CONDIZIONE ECONOMICHE

Valori in Euro

Commissioni servizio INCASSO	
Commissione di incasso per ogni effetto	5,50
Commissione per effetti impagati – insoluti	15,00
Tasso di interesse di mora su insoluti pari al tasso di finanziamento	
Commissione per effetti protestati 1,80% con min. di € 15,00 e max di € 40,00 oltre spese	
Commissione per effetto richiamato	20,00
Commissione per richiesta esito effetto	20,00
Valute sugli effetti presentati allo sconto giorni di valuta	Max 15 gg fissi
Tassi delle operazioni di sconto	
Finanziamenti fino a € 50.000	
Tasso annuo nominale indicizzato a Euribor non superiore a Parametro indicizzazione (in caso di valore negativo sarà assunto pari a zero)	9,00%
Spread massimo	9,00%

sconto portafoglio

TAEG – tasso annuo effettivo globale non superiore al	12,30%
Finanziamenti da € 50.000 a € 200.000	
Tasso annuo nominale indicizzato a Euribor non superiore a Parametro indicizzazione (in caso di valore negativo sarà assunto pari a zero)	8,00%
Spread massimo	8,00%
TAEG – tasso annuo effettivo globale non superiore al	10,00%
Finanziamenti superiori a € 200.000	
Tasso annuo nominale indicizzato a Euribor non superiore a Parametro indicizzazione (in caso di valore negativo sarà assunto pari a zero)	6,50%
Spread massimo	6,50%
TAEG – tasso annuo effettivo globale non superiore al	7,50%
Calcolo degli interessi riferito all'anno civile	
spese istruttoria e/o rinnovo pratica 1% - per i soci BPF 0,50%	Min.150 –max 1.500

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), può essere consultato in filiale e sul sito internet www.bpf.it

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Si può recedere dal contratto, in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese.

I tempi di chiusura del rapporto sono pari ad un giorno lavorativo dal rientro integrale del credito concesso.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca – P.le De Matthaeis 55 – 03100 Frosinone – ufficio.reclami@bpf.it / reclami.bpf@legalmail.it, che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF).
Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, consultare la Guida concernente l'accesso all'Arbitro bancario Finanziario a disposizione del cliente presso la banca oppure chiedere alla banca stessa.
- Conciliatore Bancario Finanziario.
Se sorge una controversia con la Banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06/674821, sito internet www.conciliatorebancario.it

Legenda delle principali nozioni dell'operazione

Cessione di credito	<i>Contratto col quale un soggetto (cedente) trasferisce ad altro soggetto (cessionario) un credito vantato verso un terzo (debitore ceduto)</i>
Cessione pro solvendo	<i>Il cedente garantisce anche la solvenza (il pagamento) del debitore ceduto, con la conseguenza che il cedente stesso è liberato solo se il debitore ceduto abbia eseguito il pagamento.</i>
Nota di pegno	<i>E' un documento rilasciato dai magazzini generali al depositante che attesta il possesso delle merci ed il diritto a ritirarle.</i>
Tasso annuo effettivo medio (TAEG)	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale

sconto portafoglio

	sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore.